

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali - Cass. n. 19034/2019

Controversie assistenziali - Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Difesa diretta dell'INPS - Art. 152 bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'INPS si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19034 del 16/07/2019 (Rv. 654497 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_091](#), [Cod_Proc_Civ_art_445_2](#), [Cod_Proc_Civ_art_417](#)

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

19034

2019